

REGOLAMENTO APPLICATIVO DI DISCIPLINA E DELLE PROCEDURE
ARBITRALI DELLA FIASP

INDICE

Art. 1 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE.	3
Art. 2 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI ALLA CAF	4
Art. 3 - RICORSI TRA DIRIGENTI CENTRALI O PERIFERICI	4
Art. 3 - REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI	5
Art. 4 - DISPOSIZIONI COMUNI	6

Art. 1 – ORGANI GIURISDIZIONALI DELLA FEDERAZIONE

In base all'Art.12 dello Statuto, sono Organi Giurisdizionali della Federazione: l'Ufficio di Presidenza Federale e la Commissione di Appello Federale.

L'ufficio di Presidenza Federale

Svolge attività giurisdizionale, prima mediando e poi esprimendo anche pareri sui ricorsi di primo livello riguardanti qualsiasi Socio della Federazione ad esclusione dei Dirigenti Federali e dei Presidenti dei Comitati Territoriali.

La Commissione di Appello Federale

Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello Federale sono definitive eccetto per le controversie che vedono coinvolti i Dirigenti Federali.

La Commissione d'Appello Federale ha le seguenti competenze: decidere in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni Ufficio di Presidenza Federale; decidere in primo grado sulle controversie che vedono coinvolti i Dirigenti federali per fattispecie in atti comportamenti e decisioni diverse da quelle di cui all'Art. 15 del R.A.O. che competono alla giurisdizione del Collegio dei Revisori dei Conti; decidere in primo grado sulle controversie insorte fra Dirigenti di diversi Territori.

Le procedure di attivazione e di attribuzioni delle controversie e la disciplina dei procedimenti è definita dal Regolamento applicativo di disciplina. La carica di componente la Commissione d'Appello federale non è compatibile con altre cariche.

Art. 2 - COMPETENZE E PROCEDURE INNANZI ALLA C.A.F.

2.1 L'impugnazione della decisione assume in primo grado dall'Ufficio di Presidenza Federale si propone con ricorso depositato presso la Segreteria Nazionale della FIASP entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio di Presidenza Federale, a pena di inammissibilità, allegando la decisione appellata e la prova dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso.

2.2 Il ricorso deve essere inviato dal ricorrente, tramite raccomandata a.r., anche alla controparte entro dieci giorni dal suo deposito.

2.3 La controparte può depositare presso la Segreteria generale entro trenta giorni memorie difensive.

2.4 La C.A.F. decide sulla base degli atti ma può richiedere anche l'intervento delle parti.

2.5 La decisione, debitamente motivata, è depositata presso la Segreteria generale che la comunica agli interessati.

2.6 La decisione della C.A.F. è definitiva.

Art. 3 - RICORSI TRA DIRIGENTI CENTRALI O PERIFERICI

3.1 L'attivazione delle procedure propositive di un ricorso tra Dirigenti o verso l'azione dei Dirigenti federali, per fattispecie in atti amministrativi e decisioni diverse di cui all'Art. 15 del Regolamento applicativo organico, debbono obbligatoriamente iniziare con la presentazione di un esposto denuncia presso la Segreteria generale della FIASP, allegando, a pena di inammissibilità, la prova dell'avvenuto versamento della tassa di ricorso.

3.2 Il ricorso deve essere inviato esclusivamente tramite raccomandata a.r. al Presidente della C.A.F. dalla Segreteria generale.

3.3 La Segreteria generale inoltra il ricorso al Presidente della C.A.F. che attiva la procedura di primo grado di giudizio nello svolgimento del quale il Presidente della C.A.F. deve acquisire documenti e informazioni consentendo alla controparte di presentare memorie difensive.

3.4 Qualora l'esposto denuncia fosse inerente atti, comportamenti o decisioni prese dai Dirigenti federali per fattispecie di cui all'Art. 15 del Regolamento applicativo organico, controllo contabile, controllo di legalità o controllo interno, la Segreteria generale, comunica al ricorrente l'improponibilità del ricorso per incompetenza della C.A.F. stessa.

3.5 La decisione della C.A.F. è depositata presso la Segreteria generale che la comunica agli interessati.

3.6 La decisione della C.A.F. è impugnabile innanzi al Collegio arbitrale.

Art. 4 - REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE ARBITRALI

4.1 I ricorsi di secondo grado avverso le decisioni della C.A.F. sulle controversie che vedono coinvolti in primo grado i Dirigenti federali per fattispecie in atti amministrativi e decisioni diverse da quelle di cui agli Art. 15 del Regolamento applicativo organico debbono essere rimessi ad Arbitri.

4.2 Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri, due di essi vengono nominati dalle rispettive parti. Le parti provvedono quindi alla designazione del terzo Membro non tesserato FIASP quale Presidente degli Arbitri, da scegliersi tra laureati in discipline giuridiche ed aziendali. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Giunta federale che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora una delle due parti non vi abbia provveduto.

4.3 Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente federale ed alla controparte accompagnato dalla prova del versamento delle tasse federali, comunicando nel contempo il componente del Collegio di difesa di propria competenza. Qualora una delle parti interessate alla procedura arbitrale sia il Presidente federale stesso, l'istanza viene indirizzata alla Giunta federale. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.

4.4 Entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della copia della istanza, la Federazione, tramite il Presidente o il Vice Presidente vicario, verifica la correttezza della instaurazione del giudizio, comunica alla controparte l'invito a nominare un proprio arbitro e stabilisce le modalità per nominare il Presidente del Collegio arbitrale.

4.5 Il Collegio arbitrale, costituito nei termini innanzi detti, su convocazione della Segreteria

generale si riunirà presso la sede della Federazione. Il Presidente del Collegio fissa la data e l'ora della convocazione dandone comunicazione alle parti ed agli arbitri a mezzo raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della riunione con trasmissione da parte della Segreteria Nazionale. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente.

4.6 Le regole da applicarsi alla presente procedura sono quelle determinate in via preliminare dagli Arbitri rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.

4.7 La decisione è deliberata a maggioranza dei voti dagli Arbitri e Presidente riuniti in conferenza personale e redatta per iscritto.

4.8 La decisione può essere sottoscritta dal Presidente e da uno solo degli Arbitri purché sia dato atto che l'altro, pur presente alla lettura della decisione, non lo abbia voluto sottoscrivere.

4.9 Le parti si impegnano in ogni caso a rispettare la decisione arbitrale, ottemperando dalla data successiva alla comunicazione. La parte ricorrente e la FIASP considerano la decisione grado definitivo di giudizio non appellabile. La mancata ottemperanza è considerata violazione del principio di lealtà e correttezza e sanzionata disciplinarmente con la sospensione temporanea di mesi sei dalla carica rivestita in seno alla Federazione.

4.10 Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio arbitrale sono a titolo gratuito eccetto il diritto di percepire i rimborsi per spese di viaggio e stazionamento nella città dove ha sede la Federazione per la partecipazione al collegio ed alla procedura. In sede di decisione, il Collegio liquida le spese che pone a carico della parte soccombente. Ove ricorrono giusti motivi o in via equitativa il Collegio può porre le spese a carico di entrambi le parti.

4.11 La tassa Federale per le funzioni di Segreteria e cancelleria del procedimento svolte dalla Segreteria generale della FIASP, sono determinate annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

5.1 Il nuovo Regolamento applicativo di Disciplina e delle procedure Arbitrali entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.